

## DETERMINA N. 9/24/DRS

### **ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA LA [omissis] E [omissis] PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI COPERTURA DAS CON UN'INFRASTRUTTURA FACENTE PARTE DI UNA RETE DI TELECOMUNICAZIONI ELETTRONICHE AD ALTA VELOCITÀ PRESSO [omissis]**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*”. (nel seguito, il *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*” (nel seguito il *Decreto*);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito, il *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’Istanza della [omissis], nei confronti [omissis] ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9 del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 e degli articoli 13 e ss. del *Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e tra operatori e gestori di infrastrutture fisiche*, di cui all’allegato A alla Delibera n. 449/16/CONS,

[Digitare qui]

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

finalizzata all'installazione e all'esercizio di elementi facenti parte di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, sulla base della disciplina prevista dal Decreto legislativo 33/2016 e dalla Direttiva 2014/61/UE recante: *Misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*, per [omissis] ed acquisita al protocollo dell'Autorità [omissis];

VISTA la nota protocollo [omissis], e relativi allegati, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha convocato [omissis] in udienza per il giorno [omissis] al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTE le memorie ritualmente depositate [omissis] ai sensi dell'articolo 16 comma 7 del *Regolamento*, acquisite al protocollo dell'Autorità [omissis];

VISTA la prima udienza tra le Parti in data [omissis], e le successive, per i tentativi di conciliazione, nelle date: [omissis] relativi Verbali d'udienza rispettivamente acquisiti al protocollo dell'Autorità n. [omissis];

VISTA l'istanza di differimento di [omissis] dell'udienza originariamente fissata per il [omissis] acquisita al protocollo n. [omissis] e motivata dal fatto che [omissis];

VISTA l'istanza [omissis] acquisita al protocollo dell'Autorità [omissis] con la quale [omissis] ha condiviso la soprarichiamata nota di [omissis] e formulato eguale richiesta di differimento d'udienza;

VISTA la sospensione dei termini disposta dall'Autorità nel corso dell'udienza del [omissis] al fine di consentire una chiusura bonaria della controversia ai sensi dell'articolo 19, comma 7 del *Regolamento*, in considerazione delle interlocuzioni intercorse Parti che avevano chiesto di proseguire i lavori di revisione del testo e di scambio di informazioni tecniche;

VISTA la nota con cui [omissis] acquisita al protocollo dell'Autorità [omissis] ha confermato a [omissis] la propria disponibilità ad espletare sopralluoghi tecnici congiunti nel sito de quo e a seguito della quale le Parti si scambiavano [omissis];

VISTA la nota recante il protocollo [omissis] con cui l'Autorità ha disposto il compimento di atti istruttori richiedendo informazioni [omissis] e la sospensione dei termini procedurali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione via e-mail in data [omissis] con la quale [omissis] ha comunicato, tra l'altro, che [omissis];

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la comunicazione via e-mail del [omissis] nella quale l'Autorità dopo aver premesso, tra l'altro, che [omissis];

VISTE le comunicazioni successive ed in particolare la e-mail del [omissis] con la quale [omissis] ha comunicato all'Autorità e [omissis] che: [omissis]

VISTA l'istanza del [omissis], acquisita al protocollo [omissis], con cui la [omissis] ha comunicato all'Autorità l'intervenuto accordo tra le Parti e la conseguente rinuncia all'istanza introduttiva della controversia, chiedendo altresì l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'articolo 12 del *Regolamento*;

VISTI gli atti tutti del procedimento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 22, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante a seguito dell'intervenuto accordo tra le Parti, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del *Regolamento*;

### **DETERMINA**

L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra la [omissis] e [omissis].

La presente Determina è notificata alle Parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 28 maggio 2024

**IL DIRETTORE**  
Antonio Provenzano